



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 06/07/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 909

Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

L'Assessore alla Sanità, dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore direttivo dell'Uff. 3, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

La Conferenza Stato-Regioni - Province Autonome del 16 gennaio 2003 ha sancito l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in merito agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

L'Accordo risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2003, n. 51.

Il nuovo documento sulle piscine introduce norme di carattere tecnico relative agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, mentre per le piscine ubicate all'interno di una struttura di cura, riabilitazione o termale, l'Accordo rinvia a specifica disciplina di successiva definizione.

Con l'adozione della legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001, l'autonomia regionale si è notevolmente estesa sia per quanto riguarda la potestà legislativa che amministrativa.

In particolare, con riguardo alla tutela della salute umana, la Regione ha il potere di introdurre discipline normative autonome, nei diversi settori, sulla base dei principi generali fissati dalla legislazione statale.

L'Accordo sulle piscine ad uso natatorio, in particolare, introduce una serie di norme che sono state condivise dal Ministero della Salute e dalle Regioni ma che vanno recepite e completate dalle Regioni per sviluppare efficacia negli ordinamenti regionali.

Con l'attuale Accordo si intendono superate le normative emanate in precedenza ed in particolare l'Atto di Intesa Stato-Regioni pubblicato sulla G.U. del 17.10.1992, supp. ord. n. 32, atto poi sospeso dallo stesso Ministero con nota prot. n. 400.4/ 12/1205 del 21 luglio 1993.

Per quanto sopra, si ritiene, pertanto, di recepire l'atto di Accordo del 16.01.2003 ai fini della immediata applicazione dell'Allegato n. 1 e Tabella A rispettivamente riferiti ai "Requisiti igienico-ambientali" ed ai "Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca" di cui all'Accordo che risulta, altresì, allegato alla presente delibera di cui forma parte Integrante e sostanziale (ALLEGATO A).

In attesa della definizione più complessiva della disciplina della materia, resta confermata la competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.UU.SS.LL. per lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza e di controllo per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1 (requisiti igienico

ambientali; classificazione e requisiti delle acque utilizzate; requisiti dell'acqua di approvvigionamento; sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua; punti di prelievo, requisiti termogravimetrici e di ventilazione; requisiti illuminotecnici; requisiti acustici) e relativa Tabella A (requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca) del citato Accordo 16 gennaio 2003.

Per le attività di laboratorio, le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA, ricompresi nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 7-quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni o di propri laboratori secondo i metodi di analisi previsti per le "Acque destinate al consumo umano" di cui al D.Lgs. 31/2001 e successive integrazioni.

L'applicazione dei requisiti di cui sopra decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione. Da tale data il responsabile dell'impianto, natatorio deve garantire attraverso controlli interni il rispetto dei requisiti igienico-ambientali e dei parametri delle acque come indicati nell'Accordo stesso.

Con successivi provvedimenti di Giunta si provvederà alla definizione di un organica disciplina degli aspetti tecnici, strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli che l'Accordo rinvia alla competenza regionale.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto, i Direttori generali devono provvedere esclusivamente con le risorse umane ed economiche attualmente previste nelle Aziende sanitarie con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né risulta agli atti di ufficio che a carico dei soggetti beneficiari esistono debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni in quanto per le attività di vigilanza e controllo le aziende sanitarie devono far fronte con la quota del F.S.R. a ciascuna assegnata, rientrando tale attività tra quelle istituzionalmente previste.

Il Dirigente di Settore
Silvia Papini

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, Comma 4, Lett. c) della L.R. n. 7/97.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore e dai Dirigenti di Settore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di recepire l'Accordo del 16.01.2003 ad oggetto: "Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003 e che risulta compiegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A).

di stabilire l'immediata applicazione dell'Allegato 1 "Requisiti igienicoambientali" e della relativa Tabella A "Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca" contenuti nel citato Accordo;

di confermare la competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.UU.SS.LL. per lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza e di controllo per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1 (requisiti igienico ambientali; classificazione e requisiti delle acque utilizzate; requisiti dell'acqua di approvvigionamento; sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua; punti di prelievo, requisiti termometrici e di ventilazione; requisiti illuminotecnici; requisiti acustici) e relativa Tabella A (requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca) del citato Accordo 16 gennaio 2003;

di disporre che per le attività di laboratorio, le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA ricompresi nei rispettivi territori ai sensi dell'art. 7-quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni o di propri laboratori secondo i metodi di analisi previsti per le "Acque destinate al consumo umano" di cui al D.Lgs. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

di disporre che, dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione, il responsabile dell'impianto natatorio deve garantire attraverso i controlli interni il rispetto dei requisiti igienico-ambientali e dei parametri delle acque come indicati nell'Accordo stesso;

di provvedere con successivo provvedimento di Giunta alla definizione di un'organica disciplina degli aspetti tecnici, strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli che l'Accordo rinvia alla competenza regionale;

di disporre che, per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto, i Direttori generali devono provvedere esdusr4amente con le risorse umane ed economiche attualmente Previste nelle Aziende sanitarie con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse;

di dare mandato al Settore Sanità di trasmettere il presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati;

di disporre che, all'entrata in vigore della presente delibera, si intendono superate le disposizioni contenute nell'Atto di Intesa pubblicato sul supp. ord. n. 32 della G.U. del 17.10.1992;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

